



CIRCOLARE N. 26

Al personale docente

Al personale ATA

Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. CARUSO"-ALTAVILLA IRPINA
Prot. 0005919 del 21/09/2026
I (Uscita)

Alla DSGA

Sito web/Bacheca R.E./Atti

OGGETTO: Somministrazione farmaci salvavita e indispensabili

L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute e al benessere all'interno della struttura scolastica.

In considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria) la somministrazione di farmaci possa rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere dell'allievo all'interno della scuola ed al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata definita dal Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all'interno dell'Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci "salvavita" (Nota Ministeriale prot. 2312 del 2005).

VISTA dunque la Nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute del 2005

Il Dirigente Scolastico dispone la seguente procedura per quanto previsto in oggetto:

Premesse

- La somministrazione riguarda esclusivamente i casi di assoluta necessità, nei quali la mancata assunzione del farmaco possa causare un grave pregiudizio alla salute o all'incolumità dell'alunno/a o pregiudicare il suo diritto allo studio.
- La somministrazione di farmaci deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno/a con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (modalità di conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). L'intervento non deve richiedere specifiche competenze specialistiche e cognizioni sanitarie o discrezionalità tecnica da parte del somministratore.
- Il personale scolastico non è abilitato e non deve, senza specifica autorizzazione, somministrare di propria iniziativa qualsiasi tipo di farmaco (compresi i prodotti da banco, omeopatici o integratori) agli alunni.
- Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
 - Effettua una verifica delle strutture scolastiche per l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci
 - Verifica la disponibilità del personale scolastico in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, preferibilmente tra il personale docente e Ata che abbia

seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.lgs. 81/2008

- Concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci
- Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico può procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il DS può provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato.

In difetto delle condizioni sopra descritte, il DS è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. Resta ferma la possibilità per i genitori/delegati di accedere alla struttura scolastica per la somministrazione diretta, previo accordo.

Soggetti e destinatari

I farmaci a scuola possono essere somministrati agli alunni solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione può avvenire in caso di assoluta necessità (**farmaco indispensabile o salvavita**) durante l'orario scolastico, in considerazione dell'idoneità dei locali scolastici alla somministrazione e conservazione del farmaco e previa disponibilità dei docenti e/o del personale Ata. È compito della famiglia fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l'integrità ed eventualmente sostituire con nuovo farmaco. Nel caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola, è compito della famiglia informare la scuola che accoglie l'alunno/a.

Iter procedurale

1. La somministrazione di farmaci in orario scolastico e nei locali scolastici deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o tutori. **La richiesta**, sottoscritta da entrambi i genitori, **deve essere corredata della certificazione medica** con autorizzazione alla somministrazione dei farmaci nei locali e in orario scolastico **e del Piano Terapeutico**.

La richiesta, predisposta e rilasciata dai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera scelta, dai Medici di Medicina Generale o da specialista del SSN **deve attestare**:

- Stato di malattia dell'alunno
- Prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile
- L'assoluta necessità
- La somministrazione indispensabile in orario scolastico
- La non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
- La fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario

Deve inoltre **essere indicato** in modo chiaro e leggibile:

- Nome cognome dello studente
- Nome commerciale del farmaco
- Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco
- Dose da somministrare

- Modalità di somministrazione del farmaco
 - Orario di somministrazione del farmaco
 - I possibili effetti collaterali e gli interventi necessari per affrontarli
 - Modalità di conservazione del farmaco
 - Durata della terapia
2. Il DS, una volta ricevuta la richiesta della famiglia, corredata di certificazione medica e piano terapeutico, verifica (di norma entro una settimana):
 - La fattibilità di attuazione della richiesta (ambienti, attrezzature, luoghi di conservazione e somministrazione ecc.)
 - La disponibilità del personale dietro richiesta espressa. Si precisa che il personale scolastico può offrire la propria disponibilità a somministrare i farmaci, ma non è obbligato a farlo. L'eventuale disponibilità deve essere comunicata in forma scritta.
 3. Il genitore consegna al personale della scuola una confezione nuova ed integra del medicinale da somministrare nei casi come da certificazione medica precedentemente consegnata. Il genitore provvede a rifornire la scuola di una nuova confezione integra ogni qualvolta il medicinale è terminato. Al momento della consegna del farmaco viene stilato un verbale di consegna.
 4. Il medicinale è conservato in un luogo sicuro e non accessibile agli alunni, ma di facile accesso per il personale che effettua la somministrazione (armadietto chiuso a chiave o frigorifero dedicato, se richiesto dal foglio illustrativo)
 5. Il personale può procedere alla somministrazione del farmaco attenendosi alle indicazioni del piano terapeutico

Sono da prevedere e tenere in considerazione le situazioni in cui sono presenti supplenti dei docenti o del personale Ata che, al momento dell'entrata in servizio, devono essere informati del presente piano di intervento.

Autosomministrazione

La norma prevede l'autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con l'ASL e la famiglia. A tale scopo l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la seguente dicitura: "Il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola". L'autorizzazione dei genitori all'autosomministrazione deve essere presentata in forma scritta con assunzione di responsabilità anche in merito all'autonomia di conservazione del farmaco.

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci

Il docente responsabile di plesso propone al DS i luoghi fisici idonei per la conservazione e per la somministrazione o l'autosomministrazione dei farmaci.

Durata della terapia/attività a supporto di alcune funzioni vitali

L'autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve contenere anche l'indicazione della durata dell'intervento, che può essere per un periodo predefinito o a lungo termine, secondo l'indicazione del medico curante.

La richiesta va rinnovata annualmente. La certificazione medica presentata dai genitori ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata a inizio di ogni anno scolastico o nel corso dello stesso, se necessario. Si ricorda la necessità, a fine anno scolastico, di stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Modifiche o sospensione della terapia

In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tali informazioni insieme alla prescrizione, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione della terapia.

Somministrazione durante le attività didattiche esterne all'edificio scolastico

Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell'edificio scolastico, in mancanza di personale disponibile, lo studente può partecipare solo se accompagnato da un genitore.

Gestione delle emergenze

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso 112/118 qualora si verifichi una situazione di emergenza sanitaria non programmabile o imprevedibile: il personale presente deve chiamare immediatamente il servizio d'emergenza fornendo informazioni chiare sul quadro clinico visibile. Contemporaneamente devono essere avvisati i genitori o i tutori legali. Il personale scolastico presta le prime cure nei limiti delle proprie competenze di primo soccorso.

Si rammenta che in linea generale in presenza di casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal portare il normale soccorso ed è obbligatorio in ogni caso fare ricorso al numero di Pronto Soccorso avvertendo contemporaneamente la famiglia.

Tutta la modulistica di riferimento è in allegato alla presente circolare. **I moduli**, sia da parte dei genitori sia da parte del personale, **debitamente compilati e firmati**, vanno inviati all'indirizzo avic848007@istruzione.it all'attenzione del Dirigente Scolastico

I genitori che inoltrano la richiesta devono allegare anche copia del documento d'identità di entrambi e inserire nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura: "Contiene dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy".

Si confida nella consueta e massima collaborazione di tutta la comunità scolastica.

Altavilla Irpina, 21/9/2026

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Zampella

ALESSANDRO ZAMPELLA
21.09.2026 14:11:07 CEST